



CITTÀ DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 6
Operativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Accertamento Sanitario Obbligatorio e Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Disciplina e procedure operative.

L'Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) e il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) sono **due strumenti cautelari** rivolti verso un soggetto affetto da gravi alterazioni psichiche e, di conseguenza, versante in una situazione acuta di malessere.

La normativa nazionale che disciplina il Trattamento Sanitario Obbligatorio è costituita dalle Leggi n. 180/78 (Accertamenti e Trattamenti sanitari volontari e obbligatori, cd Legge Basaglia) e n. 833/78 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale). Quest'ultima ha collocato definitivamente la psichiatria nel Servizio Sanitario Nazionale, sottolineando i compiti eminentemente terapeutici di intervento e di cura e tracciando una netta distanza con il passato poiché il ricovero di pazienti afflitti da disturbi mentali era, un tempo, mosso più da motivazioni di ordine pubblico che non di cura della persona.

Per eseguire un TSO, è attualmente necessaria una serie di atti:

1. *la proposta di ricovero di un medico;*
2. *la convalida della proposta da parte di un medico operante presso il servizio pubblico;*
3. *l'ordinanza di ricovero firmata dal sindaco o da un suo delegato.*

Spetta, infatti, al Sindaco⁽¹⁾, in qualità di *Autorità sanitaria locale* e titolare del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, adottare tali provvedimenti⁽²⁾.

Ne deriva, pertanto, che la competenza per i provvedimenti obbligatori è in capo all'Ente Comune, sia in qualità di autorità che li emana, sia come organo chiamato a dar loro attuazione.

Inoltre, poiché le ordinanze di ASO e TSO costituiscono un atto sanitario, oltre che *amministrativo*, la loro esecuzione richiederà la presenza contestuale ed attiva del personale sanitario (medici e infermieri).

Quindi, essendo un'operazione di polizia amministrativa sanitaria, questa richiede la contestuale presenza di operatori sanitari e della polizia locale. Qualora l'intervento del personale medico si dimostri inefficace e si renda necessario l'uso della coazione fisica per vincere la particolare resistenza opposta dal paziente, subentrerà la specifica competenza della Polizia Municipale, istituzionalmente chiamata a provvedere all'esecuzione dell'ordinanza sindacale così come richiamato nella Circolare del Ministero dell'Interno emanata sull'argomento nel 2001⁽³⁾.

Tuttavia, l'uso della forza deve sempre essere commisurato alle esigenze terapeutiche e non oltrepassare il rispetto della dignità e dell'integrità fisica della persona.

(1) articolo 33 legge 833/78

(2) L'ordinanza potrà imporre coattivamente:

- la visita da parte di un sanitario per la valutazione dello stato psico-fisico della persona e le scelte più idonee da adottare (ASO)

- il ricovero del soggetto malato in una struttura ospedaliera oppure in altro luogo di cura, per poter procedere all'applicazione di idonee terapie.

(3) Circolare Ministero dell'Interno n. 3 del 20 luglio 2001 – Oggetto: Trattamento sanitario obbligatorio per soggetti con patologia mentale. Competenze della Polizia Municipale.

Nella precitata circolare del Ministero dell'interno si rileva il ruolo e le competenze della P.M. a fronte di intervento in occasione di ASO o TSO del soggetto, di cui si riportano le disposizioni di maggiore interesse:

... omissis...

“Ancorché tale attività di accompagnamento esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di polizia municipale, questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta delle direttive impartite dal sindaco, il quale, in tal caso, assicura e coordina lo svolgimento sia delle funzioni di polizia locale (art.1 e 2 della legge 7/3/1986, n. 65), sia di quella di autorità sanitaria, di cui è titolare nei trattamenti sanitari obbligatori, in forza della legge 23/12/1978 n. 833, art. 33, titolarità riconfermata dall'art. 117 del D. Lgs 31/3/1998 n. 112 (come trasfuso nell'art. 50, comma 5, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267) laddove è previsto che in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

... omissis...

“ i vigili urbani devono accompagnare l'infermo di mente fino al luogo di cura, anche se fuori del comune, poiché intervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sanitaria, propria dell'autorità locale, e non in quello dell'attività di PS;”

... omissis...

Disposizioni operative.

Per quanto premesso, quindi, la Polizia Municipale può trovarsi di fronte a due categorie generali di intervento:

A) in presenza di ordinanza di ASO o di TSO

ciò comporta l'intervento - per competenza - della Polizia Municipale, secondo quanto indicato dal Ministero. Si rammenta, comunque, che tanto l'ASO quanto il TSO non giustificano la *contenzione o la violenza fisica* ai danni di chi vi è sottoposto.

Dovranno, pertanto, adottarsi misure che implicino l'uso della forza solo nel caso in cui il soggetto da accompagnare assuma comportamenti diretti ad azioni di *autolesionismo*, tenti di aggredire persone terze o danneggiare cose, oppure opponga *resistenza attiva e violenta* nei confronti degli agenti operanti o del personale medico presente.

B) altri casi

Richiesta di ausilio da parte di operatori del 118, in presenza di paziente potenzialmente pericoloso, al di fuori di un provvedimento ordinatorio sindacale.

In questo caso, stante una generale competenza in capo a tutte le forze di polizia di ausilio al personale sanitario (servizio di sicurezza pubblica), la C.O. gestirà l'intervento coordinandosi, se del caso, con le sale operative delle altre forze di polizia.

Se l'intervento è chiesto in emergenza da parte del personale medico a nostri operatori durante il normale servizio di pattugliamento, questi ultimi dovranno avvisare immediatamente la C.O. che predisporrà eventuali altri interventi in ausilio.

VLM/FR/ML/CC

Addì, 11 Gennaio 2011

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Fulvio CAGNANI